

Macrolesioni? Cosa cambia con la nuova tabella unica nazionale

RIFORME

Meno incertezze sull'ammontare dei risarcimenti e maggiore equità tra gli assicurati, indipendentemente dal giudice che stabilisce l'entità del danno subito dalle vittime di incidenti automobilistici o di malasanità. Sono questi i principali fattori positivi della riforma attesa da circa 18 anni riguardante le macrolesioni.

Il 16 gennaio 2024 il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di Dpr con la tabella unica nazionale (Tun) dei valori pecuniari da attribuire alle cosiddette macrolesioni (le invalidità di grave entità, comprese tra 10 e 100 punti) per il danno non patrimoniale (nelle sue componenti biologica e morale). Ora si spera che l'agognato schema possa rapidamente completare il suo iter (deve ancora passare al vaglio del Consiglio di Stato per ritornare poi al CdM e, infine, alla firma del Presidente della Repubblica).

La tabella - prevista nel 2005 dal Codice delle assicurazioni (Cap, articolo 138) assieme a quella delle lesioni di lieve entità (articolo 139) che è già in vigore - punta a fornire uno strumento univoco che sia utilizzato dai

DOPO 18 ANNI ARRIVA LA RIFORMA PER GLI INDENNIZZI SU INCIDENTI GRAVI E MALASANITÀ

giudici superando il dualismo tra quelle di Milano e di Roma che, peraltro, divergevano di molto fra loro con l'effetto che un assicurato poteva ricevere un risarcimento superiore rispetto ad un altro che aveva subito il medesimo danno.

La nuova tabella riguarda (come tutto l'articolo 138) il danno non patrimoniale da incidente stradale o da responsabilità sanitaria di operatori o strutture (articolo 7, legge 24/2017). Si tratta di ambiti dove l'esistenza di obblighi assicurativi di legge richiede regole giuste eque e prevedibili (anche per le stesse compagnie assicurative che devono tariffare e riservare le polizze).

La Tun attua i criteri dell'articolo 138, dando vita ad un sistema a punti variabile in cui il valore del punto aumenta più che proporzionalmente per le lesioni via via più gravi e decresce con l'avanzare dell'età della vittima. La tabella consente poi di calcolare separatamente la componente incrementale del danno morale, espressa per valori minimi, medi e massimi da applicarsi personalizzando il danno in base del grado di sofferenza patita dalla vittima (che lo abbia richiesto e dimostrato).

«Le liquidazioni di danno biologico operati utilizzando la Tun, sarebbero lievemente più elevati della tabella di Milano 2021 attualmente in vigore, soprattutto, per le fasce più alte di danno - spiegano a Simla (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni) -. Attendiamo, comunque, altre simulazioni per osservare quali siano le reali differenze». La Tun avrà applicazione soltanto sui sinistri accaduti successivamente all'entrata in vigore del Dpr.